

Commento concernente la modifica dell'OIPG con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 36**

(Contributi)

L'articolo 27 capoverso 2 LIPG prevede che i contributi secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'AVS. Poiché i limiti superiore e inferiore della tavola scalare dei contributi e delle singole fasce di reddito di cui all'articolo 21 OAVS sono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari, il capoverso 1, che riprende i valori dell'articolo 21 OAVS, è adeguato di conseguenza.

Entrata in vigore

L'articolo 36 dell'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

A partire da questa data si rinuncerà a fissare una nuova limitazione temporale dell'applicazione del tasso di contribuzione. La limitazione era stata introdotta nel 2011 nel quadro dell'innalzamento del tasso allo 0,5 per cento per il finanziamento delle prestazioni di maternità. L'obiettivo era di riesaminare l'ammontare del tasso di contribuzione dopo cinque anni e di abbassarlo nuovamente, se possibile. All'inizio del 2016 era stato possibile riportarlo allo 0,45 per cento, prolungando al contempo la limitazione temporale di altri cinque anni. Da allora l'evoluzione delle finanze del Fondo di compensazione IPG ha mostrato che è necessario mantenere il tasso di contribuzione almeno allo 0,45 per cento e che dunque non è più opportuno un riesame periodico. La limitazione temporale non ha dunque più ragion d'essere e può essere soppressa.